

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89/98 del 29 ottobre 1998,
modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 105 del 19 dicembre 1998, n. 9 del
11 febbraio 1999, n. 115 del 21 dicembre 2000, n. 13 del 6 marzo 2008)*

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e d'applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio del singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per "concessione", l'atto amministrativo scritto o comportamentale mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazioni temporanee ricorrenti", si intendono quelle concessioni rilasciate per periodi determinati, anche a carattere stagionale, che si ripetono nel corso dell'anno solare.

ART.3 Occupazioni permanenti e temporanee

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee.
3. Sono occupazioni permanenti quelle carattere stabile, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e quelle aventi comunque durata non inferiore all'anno.
4. Sono occupazioni temporanee quelle aventi durata inferiore all'anno solare.

ART.4

Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree pubbliche, deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data in cui chiede di iniziare l'occupazione per quelle permanenti e almeno 7 giorni prima per le temporanee; la domanda deve essere presentata al Protocollo generale e deve contenere :
 - a) nel caso di richiedente persona fisica : le generalità, il domicilio ed il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente persona giuridica: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita i.v.a., le generalità del legale rappresentante o amministratore anche di fatto;
 - c) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - d) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - e) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - f) l'impegno a restituire l'area nello stato di fatto in cui si trova al momento della consegna;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' normalmente data la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante agli stessi per l'esposizione della loro merce.
4. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
5. Per le occupazioni temporanee inferiori alle 24 ore e per quelle di durata superiore richieste da esercenti l'attività di commercio e dei pubblici esercizi in occasione di fiere, mercati e feste popolari, non è richiesta la concessione e l'obbligazione si intende assolta con il pagamento del canone da effettuarsi anticipatamente.
6. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve darne immediata

comunicazione al competente ufficio comunale che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte per le occupazioni senza titolo, con obbligo di immediata liberazione dell'area.

ART. 5

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate, entro il giorno successivo a quello di presentazione, al competente ufficio comunale che provvede, tempestivamente, a rendere noto l'avvio del procedimento mediante comunicazione ai soggetti indicati dall' art. 7 della L. 241/90.
2. Per ufficio competente si intende l'Ufficio Tecnico Comunale per le occupazioni permanenti e quello di Polizia Municipale per quelle temporanee.
3. Sulla domanda il responsabile del procedimento provvede entro i 30 giorni successivi in caso di occupazione permanente ed entro i 7 giorni successivi in caso di temporanea.
4. Tali termini sono interrotti per una sola volta in caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'ufficio competente riprendendo a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
5. Il diniego deve essere motivato e comunicato richiedente per iscritto nei medesimi termini di cui ai precedenti commi.

ART.6

Contenuto della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata, l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, il criterio con il quale il canone stesso è stato determinato, nonché le modalità di pagamento.
2. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma seguente, emette un nuovo atto di concessione con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto un nuovo atto concessione, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone, nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio con insegna commerciale che rimanga inalterata.
5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita concessione.

6. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 29.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto al vigilanza.
8. Può essere imposta la costituzione di un deposito cauzionale, nelle forme previste per i lavori pubblici, nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino della stessa nello stato di fatto originario;
 - b) se dall'occupazione possano derivare prevedibili danni al demanio comunale;
 - c) ogni qual volta particolari motivi lo giustifichino.

ART. 7 **Prescrizioni per le occupazioni**

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita concessione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. Qualora il Concessionario non provveda al ripristino, vi provvede direttamente il Comune con addebito delle spese sostenute ed incamerando eventualmente la cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti ed in maniera conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.
6. Le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, sono disciplinate dalle disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

ART.8 **Divieto temporaneo di occupazione**

1. Il Funzionario Responsabile del servizio può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso del canone versato.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore non dà diritto alla riduzione del canone.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ART. 9 Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) mancato pagamento del canone.
2. Sono ulteriori cause di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.
3. La decadenza della concessione, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone di termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

ART.10 Rinnovo o disdetta delle concessioni

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. L'interessato, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 2 giorni (ovviamente, se l'occupazione è di giorni e non di ore) prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga
4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART.11 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Funzionario responsabile del servizio, oltre ad applicare le sanzioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
4. Per le occupazioni abusive è dovuta, oltre che la sanzione di cui al comma 3 dell'art.27, un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Articolo 12 Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati, e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'intero delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO II
CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 13
Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Il canone di concessione di cui al presente capo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ART.14
Criteria per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi :
 - a) classificazione delle strade e gli spazi in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario in base al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. (abrogato)

ART.15
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione in categorie, di cui al comma precedente, è deliberata dal Consiglio comunale.

ART.16
Commisurazione dell'area occupata.

1. Il Canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non sono soggetti al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.

3. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per l'esecuzione dei lavori necessari alle occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato superiore, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate nell'ambito di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sia per l'installazione delle attrazioni che per lo stazionamento dei veicoli destinati al ricovero di mezzi, animali e persone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
7. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione sovrastante il suolo va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
8. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della determinazione del canone.
9. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono soggette a canone con la tariffa della categoria superiore.

ART.17 Tariffe

1. Il canone per le occupazioni di cui al presente Regolamento, viene determinato in base alle tariffe stabilite nell'allegato "A" al presente atto.
2. Le tariffe sono adottate entro il termine di approvazione del Bilancio. In mancanza di modifica, restano confermate quelle in vigore.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazioni di prima categoria : fascia oraria dalle ore 07,30 alle ore 13,30 misura di tariffa per complessive sei ore euro 0,60 al mq; dalle 13,30 in poi misura di tariffa complessivamente applicabile euro 0,60 al mq;

- b) occupazioni di seconda categoria: fascia oraria dalle ore 07,30 alle ore 13,30 misura di tariffa per complessive sei ore euro 0,20 al mq.; dalle 13,30 in poi misura di tariffa complessivamente applicabile euro 0,20 al mq.
6. Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del cinquanta per cento.

ART.18

Riduzioni per occupazioni permanenti

1. La tariffa ordinaria è ridotta del 50% per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, ivi comprese quelle realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti da aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.

ART.19

Maggiorazioni e riduzioni per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del cinquanta per cento.
2. Per le occupazioni sottoelencate, sono previste le seguenti riduzioni:
- a) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'ottanta per cento;
 - b) Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento.
 - c) Per le occupazioni del suolo, effettuate per l'esecuzione dei lavori necessari alle occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tariffa è ridotta del cinquanta per cento;
 - d) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del cinquanta per cento.

ART.20

Ulteriori riduzioni

1. Le tariffe come determinate nei precedenti due articoli sino altresì ridotte:
- a) del cinquanta per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - b) dell'ottanta per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

ART.21

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone :
- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed

- umanitarie, ricreative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni temporanee del suolo pubblico effettuate dalle libere Associazioni, purché regolarmente iscritte nell'apposito Albo Comunale, in occasione di feste, fiere o manifestazioni popolari;
 - g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché sia le une che le altre, non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato in concessione durante le soste e nel posteggi ad esse assegnate;
 - l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - m) le occupazioni di cui all'articolo 4, comma 6;
 - n) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
 - q) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
 - r) le occupazioni effettuate da un'impresa appaltatrice di lavori da eseguirsi su suolo comunale per conto del Comune, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori;
 - s) i passi carrabili.

ART.22

Accertamenti, rimborsi e riscossione del canone

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza dandone comunicazione all'interessato con apposito avviso.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, al fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

ART.23

Versamento del canone di concessione

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione, prima del rilascio dell'atto di concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno di durata della concessione medesima.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ART.24 Versamento del canone

1. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture , cavi ed impianti in genere, il versamento del canone deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone avviene in una unica soluzione prima della consegna dell'atto di concessione.
3. Per le occupazioni temporanee sottoposte a convenzione, la riscossione avviene in unica soluzione entro il primo mese di validità della concessione.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di San Marino in Rio, oppure mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale. Copia del bollettino o della ricevuta di versamento, dovrà essere esibita all'ufficio comunale competente.
5. L'importo deve essere arrotondato euro 1,00 per difetto se la frazione non è superiore euro 0,50 o per eccesso se è superiore.
6. Il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, non è dovuto per importi inferiori a euro 12,00.

Articolo 25 Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo coattivo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo quanto disposto dai decreti legislativi n. 46 del 26/02/1999 e n. 112 del 13/04/1999.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 26 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario Responsabile dell'uff. competente.
2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso; richiesta, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 27 Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 51,65 ad euro 516,46 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nel successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa in misura pari al doppio dell'indennità da corrispondere ai sensi del comma 5 del medesimo art.11, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285.
4. Le sanzioni di cui al precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 28 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 29 Canone delle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 18 del presente regolamento, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in misura forfettaria in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad euro 0,78 per utenza.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore ad euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è

dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. La misura unitaria di tariffa di cui al comma 1, è rivalutata annualmente con determinazione del responsabile del servizio, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.
5. Possono essere previsti termini e modalità di pagamento diversi da quelli di cui al precedente comma 4, inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi e fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

ART.30

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni ed autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1 gennaio 1999, restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con le procedure stabilite dal presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione e fino a quando il Consiglio Comunale non si esprimerà diversamente, la suddivisione delle strade e degli spazi pubblici comunali in categorie, è quella risultante dalla deliberazione consiliare n. 25 del 28 aprile 1994;
3. (abrogato).

Articolo 31

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.